



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

OGGETTO: Contratto stipulato in forma pubblica amministrativa o in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per "l'attuazione della proposta progettuale 27.5.2 – Titolo: "Mercurio Extended", per l'allestimento di n.1655 autovetture della Polizia di Stato con le apparecchiature costituenti il Sistema di bordo Mercurio. CIG 771559780f

Alla Società/RTI

Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto l'allestimento di n.1655 autovetture della Polizia di Stato con le apparecchiature costituenti il Sistema di bordo Mercurio tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale Servizi Tecnico-Logistico e della Gestione Patrimoniale (di seguito indicata per brevità "Amministrazione") e la Società/RTI "_____." (di seguito indicata per brevità "Impresa"), a seguito del ricorso alla procedura di gara d'appalto in ambito UE/WTO esperita ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:

- a) il regolamento (UE) n. 513/2014 istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi per il periodo 2014-2020;
- b) in particolare, l'art. 14 del citato regolamento (UE) prevede un sostegno finanziario da parte del suddetto strumento per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione di emergenza, come definita all'art. 2, lettera f) del medesimo regolamento;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) la Convenzione di Sovvenzione n. 0000955/2017 del 13.10.2017- Mercurio Extended sottoscritto tra la Commissione europea e il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e successivo Addendum alla medesima Convenzione di Sovvenzione sottoscritto in data 13.07.2018, che fissano la data ultima del 31 dicembre 2020 in relazione al suddetto Progetto, quale implementazione delle tecnologie per conferire maggiore efficacia all'attività di prevenzione e controllo del territorio e nella gestione di crisi, veicolando in maniera istantanea i dati disponibili sul territorio con interrogazioni ed implementazioni delle banche dati;
- d) le *activities* del budget *template* del progetto, parte integrante della Convenzione di Sovvenzione, in cui è previsto l'allestimento di n.1055 autovetture della Polizia di Stato impiegate nei servizi di prevenzione e controllo del territorio con le apparecchiature costituenti il sistema di bordo "Mercurio", per un importo pari ad € 3.770.361,00 oltre IVA 22% a valere sui fondi ISF 1 2014-2020, nonché la determinazione di allestire ulteriori n.600 autovetture della Polizia di Stato con il medesimo sistema di bordo da finanziare con i fondi stanziati al cap.7456 art.5 "somme derivanti dal riparto del Fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali..... art.1 comma 623 L.232/2016" di competenza della Direzione Centrale per i Servizi tecnico-Logistico e della Gestione Patrimoniale per un importo di € 2.136.126,00 oltre IVA 22%, con specifiche identificate nell'ambito della relazione tecnica trasmessa dall'UTAM con Prot. n. 600/A/TLC/0008265/18 del 5 novembre 2018;
- e) che pertanto detta azione ha un costo complessivo di euro 5.906.487,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per circa il 63,87 per cento e l'Italia per la restante quota e che e' stata censita sul Sistema Finanziario Igrue, codice
- f) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decretopubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n..... del, ha decretato che il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la suddetta azione , a titolarita' del Ministero dell'interno, e' pari ad euro .
- g) Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro nella contabilita' speciale aperta in favore del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Polizia Criminale, sulla base delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo e in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse dell'Unione europea all'articolo I.4 della citata Convenzione di Sovvenzione, secondo le modalità indicate nel suddetto decreto luglio 2018.

- h) Il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato d'intesa con la Direzione centrale della Polizia Criminale effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente.
- i) L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-logistici e della Gestione Patrimoniale della Polizia di Stato, con determina a contrarre n. 600/SEGR/FON.COM/MERC-EXT/0000823/18 del 26 novembre 2018, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per l'allestimento di n.1655 autovetture della Polizia di Stato con le apparecchiature costituenti il Sistema di bordo Mercurio;
- j) L'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in complessivi **€ 5.906.487,00** IVA esclusa, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- k) L'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2018/S 245-560576 del 20/12/2018 ad esperire una gara in ambito UE/WTO, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 150 del 24/12/2018, ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali aventi particolare diffusione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l) sono pervenute n. __ (____) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del __/__/2019, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI "____", al prezzo di Euro _____, cui sono da aggiungere Euro _____, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro _____;
- m) la Società viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto l'allestimento di n.1655 autovetture della Polizia di Stato con le apparecchiature costituenti il Sistema di bordo Mercurio.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico, l'offerta tecnica ed all'offerta economica dell'Impresa in data __/__/____, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.

Oggetto della fornitura sono l'allestimento di n.1655 autovetture della Polizia di Stato con le apparecchiature costituenti il Sistema di bordo Mercurio, la cui composizione è la seguente:

- complesso di ripresa ed elaborazione costituito da:
 - telecamera analogica;
 - modulo di gestione (per telecamera analogica).
- componenti per l'allestimento ed il cablaggio:
 - staffa porta telecamera (specifica per ogni modello);
 - staffa e slitta porta tablet;
 - antenna GPS esterna;
 - pulsante a led accensione/spengimento (on-off)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- pulsante di emergenza;
- stampante termica A4 portatile completa di porta stampante e cavo di alimentazione della stampante;
- cablaggi e tutto quanto necessario per il corretto funzionamento del sistema.

A tal proposito il fornitore dovrà provvedere all'allestimento di tutte le autovetture oggetto dell'appalto, mediante l'installazione ed il cablaggio di tutte le componenti della fornitura, nonché del tablet da 8" e dei pacchetti software della suite Mercurio messi a disposizione dall'Amministrazione

Tale sistema riguarderà complessivamente n.1655 autovetture di almeno 7 modelli differenti indicativamente previste al punto 3 del capitolato tecnico. La precisazione circa i modelli definitivi avverrà nel corso dell'esecuzione e comunque entro l'anno 2019 come previsto al punto 9 capitolato tecnico.

Il programma di allestimento dovrà riportare la suddivisione in lotti da eseguirsi su base mensile e dovrà essere definito, di concerto con l'Amministrazione, in funzione della disponibilità alle lavorazioni di ogni singolo modello e nel rispetto dei termini previsti al successivo punto 4.

- Servizio di assistenza correttiva della durata complessiva di mesi 36.

Luoghi di esecuzione

Le attività di allestimento delle autovetture avverranno nelle sedi della Polizia di Stato di seguito indicate:

Importo contrattuale

L'ammontare complessivo del contratto è di €, cui sono da aggiungere € per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di €

Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica ed economica e nei documenti complementari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Opzioni

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo del contratto IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante posta elettronica certificata.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché, anche se non materialmente allegati, il Bando e disciplinare di gara, il capitolato tecnico, gli avvisi di rettifica pubblicati sul sito www.poliziadistato.it, e l'offerta dell'aggiudicatario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- j) Regolamento (UE) n. 513/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi per il periodo 2014-2020.
- k) Le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f) g), h), i) e j), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k)*, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di stipula del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Progetto, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Articolo 4

(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica funzionale)

VALIDITA' CONTRATTUALE

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC da parte dell'Amministrazione, successivamente all'avvenuta approvazione e registrazione del contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge da parte degli organi di controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dall'approvazione del certificato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di positiva verifica funzionale di conformità del primo lotto di vetture previsto dal programma di allestimento delle attività di allestimento di cui al successivo punto.

Articolo 4.bis

(Consegna – Installazione - Approntamento alla verifica di conformità funzionale - Verifica di conformità funzionale)

4.bis.1 - Avvio dei lavori

Successivamente alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto da parte dell'Amministrazione e del Responsabile di Progetto da parte del fornitore, l'Amministrazione convocherà un incontro di avvio dei lavori.

4.bis.2 – Predisposizione test plant e Programma di allestimento delle autovetture

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari dall'avvio dei lavori, il Fornitore dovrà predisporre il test plant e tuning di cui al paragrafo 5 del capitolato tecnico, al fine di addivenire all'approvazione del Prototipo del sistema Mercurio ad opera del Direttore dell'Esecuzione, nonché presentare il Programma di allestimento delle autovetture.

4.bis.3 - Approntamento al collaudo dei prototipi

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dall'approvazione del Prototipo del sistema Mercurio il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione l'approntamento al collaudo dei prototipi dei modelli di autovetture da allestire con il sistema Mercurio disponibili alla data di avvio dei lavori, corredati dalla documentazione prevista al punto 6.4 del capitolato tecnico.

I restanti modelli da allestire saranno resi noti entro l'anno 2019. A tal proposito l'Amministrazione invierà una apposita comunicazione al fornitore, quando gli stessi saranno disponibili; il fornitore dovrà presentare l'approntamento al collaudo dei prototipi di tali modelli entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, aggiornando nel contempo il programma di allestimento delle autovetture.

4.bis.4 - Avvio realizzazione allestimenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di avvenuto collaudo con esito positivo dei prototipi da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà dare avvio alle attività di realizzazione degli allestimenti in accordo al Programma di allestimento delle autovetture.

4bis.5 – Termine realizzazione allestimento

Entro il termine di (al massimo 14) mesi dall'avvio della realizzazione degli allestimenti, il Fornitore dovrà avere completato le installazioni su tutte le 1655 autovetture.

4bis.6 – Verifica di conformità

Entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello di riferimento di ciascun lotto il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione una formale comunicazione di approntamento al collaudo. Tale comunicazione dovrà essere corredata dal documento denominato "Progetto di cablaggio" previsto al punto 6.1 del capitolato tecnico, dalla certificazione di compatibilità elettromagnetica di cui al punto 6.2 del capitolato tecnico, dal certificato di approvazione in unico esemplare di cui al punto 6.3 del capitolato tecnico, l'attestazione circa la verifica del bilanciamento energetico di cui al punto 6.4 del capitolato tecnico e dal Piano dei Test Funzionali.

L'Amministrazione procederà all'esecuzione delle verifiche di conformità per ogni singolo lotto o accorpando più lotti nella stessa sessione di verifica. Le verifiche saranno eseguite a campione su un sottoinsieme di autovetture afferenti alle stesso lotto o gruppo di lotti e si svolgeranno presso un Autocentro della Polizia di Stato.

Nel corso della verifica di conformità, la Commissione avrà facoltà di eseguire anche verifiche differenti da quando indicato nella documentazione fornita a supporto. Inoltre, per facilitare le operazioni di verifica, la Commissione potrà richiedere la presenza del DEC e di personale inviato dal fornitore.

La presenza di anomalie che, a giudizio dell'Amministrazione, per gravità o numerosità, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo provocherà la sospensione del collaudo stesso. Le anomalie emerse in fase di collaudo dovranno essere rimosse entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Articolo 5

(Servizi di assistenza correttiva – Piattaforma di Troubleshooting – Garanzia)

5.1 - Servizio di assistenza correttiva

Il Fornitore dovrà erogare per ogni autovettura realizzata un servizio di assistenza della durata complessiva di 36 mesi a decorrere dalla data di esecuzione con esito positivo della verifica di conformità (art.102 D.Lgs.50/2016) del primo lotto di vetture previsto nel Programma di allestimento delle autovetture. Per le vetture allestite successivamente al primo lotto, il servizio di assistenza dovrà essere erogato dalla data della relativa di verifica di conformità fino alla data di scadenza dei 36 mesi del primo lotto.

Il servizio consiste nella risoluzione di anomalie dovute a cattiva qualità dei materiali, difetti di lavorazione o imperfetto montaggio delle componenti oggetto di fornitura, che possono compromettere il normale funzionamento del sistema Mercurio sulla singola autovettura.

Nell'ambito del servizio di assistenza correttiva rientrano anche le attività di reinstallazione e riconfigurazione dei pacchetti software del sistema di bordo sul Modulo di Gestione e sul tablet. A tal proposito l'Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore tutta la documentazione relativa ai pacchetti software in questione, necessaria all'effettuazione delle suddette attività.

Anche la sostituzione di eventuali tablet guasti e/o danneggiati rientra nei compiti demandati al servizio di assistenza in parola.

L'erogazione del servizio di assistenza correttiva avverrà presso uno o più centri della Polizia di Stato in ciascuna Regione come di seguito individuati . Essi fungeranno da Punti di Assistenza Correttiva (PAC) con le modalità di seguito descritte.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In caso di mal funzionamento l'Amministrazione, dopo aver appurato il sussistere di una problema tecnico inerente il funzionamento del sistema di bordo, contatterà il servizio di assistenza.

Il personale del Fornitore dovrà intervenire presso il P.A.C. al fine di risolvere l'anomalia segnalata, secondo i livelli di servizio di seguito riportati.

Il Fornitore, in seguito ad una segnalazione di guasto, dovrà intervenire presso l'officina del P.A.C. competente territorialmente, esaminare la vettura al fine di individuare la causa del malfunzionamento, porre in essere tutte le azioni necessarie al ripristino del normale funzionamento del sistema, ivi compresa la sostituzione delle parti eventualmente guaste (Modulo di Gestione, telecamera, stampante, cavi ecc...). L'intervento di assistenza si potrà considerare concluso nel momento in cui sarà ripristinata la piena efficienza di tutte le componenti di bordo del sistema Mercurio guaste e, di conseguenza, la normale operatività dello stesso sistema di bordo.

Ai fini dell'individuazione dei livelli di servizio si definiscono due tipologie di guasti:

- Guasto bloccante: un guasto che determina la completa inefficienza del sistema di bordo Mercurio su un'autovettura;
- Guasto non bloccante: un guasto che limita la qualità dei servizi erogati dal sistema di bordo su una vettura ma non ne impedisce l'utilizzo (scarsa qualità delle immagini, mancata rilevazione della posizione GPS, ecc...)

Si precisa che sono da ritenersi esclusi dal servizio di assistenza guasti dovuti a utilizzo improprio degli apparati, negligenza, imperizia, incidenti, atti di vandalismo, disastri naturali.

Per l'erogazione del servizio di assistenza i livelli di servizio minimi da garantire sono:

INDICATORE DEL SERVIZIO	VALORI DI SOGLIA	PERIODO DI OSSERVAZIONE
Servizio di assistenza (guasto bloccante)	Tempo di risoluzione dalla presa in carico della richiesta: ≤ 3 giorni solari nel 95% dei casi ≤ 6 giorni solari nel 5% dei casi	Trimestrale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Servizio di assistenza (guasto non bloccante)	Tempo di risoluzione dalla presa in carico della richiesta: ≤ 7 giorni solari nel 95% dei casi ≤ 10 giorni solari nel 5% dei casi	Trimestrale
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

5.2 - Piattaforma di Troubleshooting

Al fine di consentire all'Amministrazione di poter inviare le segnalazioni di guasto e richiedere l'intervento del Fornitore, quest'ultima dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione un punto di contatto telefonico operativo dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 18,00 ed una casella PEC. Le richieste di assistenza inviate a mezzo PEC negli intervalli temporali non coperti dal servizio telefonico dovranno essere prese in carico nel primo intervallo in cui risulta attivo il punto di contatto telefonico.

Il Fornitore dovrà dotarsi di una piattaforma di Troubleshooting per il tracciamento di tutte le richieste di intervento. Per ogni richiesta di intervento ricevuta, il Fornitore dovrà inviare ai referenti dell'Amministrazione che saranno definiti in fase esecutiva un'email di presa in carico recante almeno le seguenti informazioni:

- Nr ticket;
- Data e ora di apertura del ticket;
- Ubicazione della vettura;
- Motivo della segnalazione;
- PAC di riferimento.

Una volta eseguito l'intervento di assistenza e risolta l'anomalia, il Fornitore dovrà inviare una mail di chiusura del ticket recante almeno le seguenti informazioni:

- Nr. Ticket;
- Data e ora di apertura del ticket;
- Ubicazione della vettura;
- Tipo di intervento eseguito;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Seriale dell'eventuale apparato sostituito;
- Seriale del nuovo apparato.

5.3 - Garanzia

Il Fornitore garantisce le relative apparecchiature per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione relativa all'ultima verifica di conformità effettuata.

La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta da parte dell'Amministrazione, comunque decorrente, considerata la tipologia di tali dispositivi, della data in cui il Fornitore riceverà l'autorizzazione per l'accesso ai siti e/o entrerà in possesso degli apparati da riparare.

Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell'Amministrazione concederli.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, ma relative al periodo ed alle modalità di garanzia sono a totale carico del Fornitore.

Quanto rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica funzionale, con le stesse modalità adottate per la presentazione al collaudo della fornitura.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale al collaudo comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.

L'interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.

Il mancato rispetto dei termini e degli impegni previsti ai precedenti commi comporteranno l'applicazione delle specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.

Articolo 6

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Articolo 7

(Rifiuto e ripresentazione alla verifica di conformità)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all'uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità funzionale, l'Impresa potrà alternativamente:

- a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 8

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;

- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 10

(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € _____, pari al __, __% dell'importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo al termine del periodo di garanzia e manutenzione previsto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: *Garanzia definitiva per l'atto negoziale avente ad oggetto "per l'allestimento di n.1655 autovetture della Polizia di Stato con le apparecchiature costituenti il Sistema di bordo Mercurio. CIG 771559780*

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

11.1 – Allestimento del Test Plant e presentazione del Programma Allestimento autovetture.

Il mancato rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui al precedente articolo 4.bis, paragrafi 4.bis.2, 4.bis.3, 4.bis.4, 4.bis.5, 4.bis.6 comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

11.2 – Assistenza correttiva e gestione dell'intero "Sistema".

E' prevista un periodo di osservazione trimestrale ad opera del Direttore dell'Esecuzione. Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al precedente art.5 paragrafo 5.1. comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- guasti bloccanti:
penale di 0,3 per mille per ogni giorno solare di ritardo da calcolare sulla prestazione relativa alla "manutenzione correttiva" di cui all'offerta economica;
- guasti non bloccanti:
penali di 0,2 per mille ogni due giorni solari di ritardo da calcolare sulla prestazione relativa alla "manutenzione correttiva" di cui all'offerta economica.

11.3 – Garanzia.

Ogni ritardo relativo alla rimessa in efficienza o reintegrazione dei prodotti o delle parti difettose di cui al precedente art.5, paragrafo 5.3, comporterà l'applicazione, in misura, di una penale corrispondente all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

11.4 -Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dal presente contratto e dal capitolato tecnico, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 12

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

12.1 – Allestimento vetture e servizi

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi comunque, entro 20 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità, ovvero, entro il termine di 60



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

12.2 – Fondi di finanziamento e modalità di fatturazione

Si descrivono di seguito le fonti di finanziamento del presente contratto:

1. quanto a € 3.770.361,00 (*presunto*) oltre IVA 22 % a valere sui fondi ISF 1 2014/2020 come meglio riportati nelle premesse il cui beneficiario risulta essere il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;
2. quanto a € 2.136.126,00 (*presunto*) oltre IVA 22% a valere sul cap.7456 art.5 gestito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistico e della Gestione Patrimoniale.

12.2.bis - Conseguentemente le fatture dovranno essere emesse con due diverse modalità di seguito descritta:

- **le fatture per la percentuale pari al 63,38 %**, recanti obbligatoriamente il numero di **codice CIG 771559780F e il codice CUP F56G18000940006**, dovranno essere intestate, alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, beneficiaria del finanziamento riportato al punto 1), secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonchè dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con **codice IPA: 0CS8J4**. Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: **Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del Programma Operativo Nazionale del Fondo Sicurezza Interna 2014/2020**”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La fornitura oggetto della presente procedura di gara, di cui al Progetto 27.5.2 – Titolo “Mercurio Extended” per l’implementazione delle tecnologie per conferire maggiore efficacia all’attività di prevenzione e controllo del territorio e nella gestione di crisi sarà oggetto di pagamento a cura dell’Autorità di Gestione direttamente al soggetto attuatore, previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita, ivi compreso il rispetto dell’art.3 della Legge n.136/2010, nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale.

L’imputazione avverrà sul Fondo di rotazione istituito con L. n. 183/1987 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGRUE mediante conto di tesoreria n. 23211 istituito presso la Banca d’Italia, il quale prevede un apposito sub-capitolo dedicato, ove confluiscono sia i fondi comunitari (accreditati dalla Commissione a titolo di prefinanziamento e di saldo) sia i fondi relativi al cofinanziamento nazionale (stanziati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGRUE), approvato con decreto del 03 luglio 2018).

L’Autorità di gestione, attraverso il “Fondo di rotazione”, istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà l’importo spettante mediante pagamento diretto al soggetto attuatore, previa trasmissione della documentazione amministrativa-contabile da parte dell’Amministrazione, in qualità di Beneficiario, e previa verifica della regolarità e della legittimità della stessa.

I pagamenti saranno subordinati all’accreditamento sul “Fondo di rotazione” della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea e, di conseguenza, né l’Autorità di Gestione né l’Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili, quindi, degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi.

Ai sensi dell’art.5, comma 7, del Reg.(UE) n.513/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del regolamento e dei regolamenti specifici”.

- la restante **percentuale pari al 36,17 %** dovrà essere intestata alla Direzione Centrale Servizi Tecnico-Logistico e della Gestione Patrimoniale, titolare del capitolo di bilancio riportato al punto 2), indicando il codice univoco **U64LLU** secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione.

12.3 – Modalità di fatturazione in fase di esecuzione del contratto - SAL

Detta fatturazione avverrà, in più soluzioni; a seguito della comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità che seguirà l'allestimento di ciascun lotto di vetture così come previsto dal Programma di Allestimento delle autovetture previsto al punto 4.bis.2.

La fatturazione relativa alla “Progettazione del cablaggio e certificazioni (compatibilità elettromagnetica e certificazione unico esemplare)”, riportata nell'offerta economica a corpo, dovrà essere inserita nella fatturazione relativa al 1° lotto.

La fatturazione relativa al “Project Management”, riportata nell'offerta economica a corpo, dovrà essere inserita nella fatturazione relativa all'ultimo lotto.

La fatturazione relativa all'”Assistenza correttiva” dovrà avvenire con cadenza trimestrale ad iniziare dall'esito positivo della verifica di conformità del primo lotto ed inserita per il primo trimestre nella fattura relativa al 4° lotto e successivamente inserita nelle eventuali ulteriori fatture in fase di emissione oppure separatamente; il pagamento avverrà in ogni caso successivamente all'acquisizione delle dichiarazioni di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'adozione di un "nuovo concetto di impegno" della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze :

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

CODICE CIG 771559780F

CODICE CUP F56G18000940006

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA' DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA

12.4 - Clausola risolutiva espressa

L'Impresa, nell'eventualità di ricorso all'istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nell'eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l'altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 13

(Vizi)

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, l'Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 14

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni simili già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 15

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 17

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale dell' Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove l' Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 18

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 19

(Recesso dell'Amministrazione)

Ai sensi dell'art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 20

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 21

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____, _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 22

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 23

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale) del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dall'articolo 12 del presente contratto.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 24

(Cessione del credito)

E' esclusa la possibilità di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dal presente contratto pena la risoluzione contrattuale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 25

(Salvaguardia dell'obsolescenza)

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 26

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 27

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Si allega il D.U.V.R.I statico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 28

(Patto di integrità)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

Articolo 29

(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno", adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 30

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto

Per l'Amministrazione

Per “ la Società/RTP”

IL DIRETTORE CENTRALE

DIREZIONE DEI SERVIZI TECNICO-

LOGISTICI E DELLA GESTIONE

PATRIMONIALE DELLA POLIZIA DI STATO

IL

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)
elettronica)

(documento firmato digitalmente in modalità